

Ciò fu dovuto, oltrechè ai progressi tecnici dell'industria, alla coesistenza delle due Società, di cui una « cooperativa di consumo » ed alle norme regolatrici di questa.

Mentre invero la Società anonima italiana non poteva per necessità di concorrenza commerciale non lasciarsi rimorchiare a tutte le concessioni che la Società Consumatori accordasse alla propria clientela, quest'ultima, raggiunto il dividendo massimo del 10% sul suo esiguo capitale sociale di L. 1.800.000, procedeva, cogli utili esuberanti, a migliorare ed estendere i propri impianti, creandosi così, mercè il crescente consumo generale, una sempre più copiosa fonte e di utili e di forze sia tecniche, sia finanziarie.

Ed è pacifico che l'impianto dei Consumatori rappresenta un valore di più volte il capitale sociale.

Basandosi su questo stato di cose, disforme dalla *lettera* della concessione municipale, ma che in realtà era stato la causa prima, il fattore tecnico-finanziario dei risultati ottenuti, l'Amministrazione municipale nel 1900 evocò in giudizio la Società Consumatori, chiedendo che, pure in pendenza del parametro convenuto nel 1898 e duraturo a tutto il 1903, la Società avesse ad applicare a riduzione del prezzo del gas tutti i suoi utili, e chiedendo altresì visione della contabilità sociale, per accertarsi che tale clausola della concessione fosse esattamente osservata.

Il Tribunale con una magistrale sentenza 14 giugno 1902 (passata in giudicato per non interposto appello delle parti) respinse le domande del Comune, pur ribadendo nel modo più esplicito l'obbligo nella Società convenuta di dare il gas al costo minimo che le condizioni sue speciali e quelle dei mercati rendessero possibile.

Scaduto col 1903 il contratto quinquennale colle due Società per l'illuminazione pubblica, il Municipio è andato chiedendo ed ottenendo rinnovazioni annuali.

Però a decorrere dal 1905 il Comune, « ritenendo conveniente abbandonare qualunque posizione speciale in confronto colla Società Consumatori, e di costituirsi quale semplice utente nella condizione di tutti gli altri consumatori di gas, per poter chiedere la stretta osservanza dello Statuto della Società in relazione al prezzo del gas », com'era stata ribadita dalla sentenza del Tribunale, ha rinunciato all'abbuono di due centesimi per m³, consentitogli precedentemente dalle due Società.

Questa rinuncia ha già costato al Municipio, in base al consumo emergente dai conti 1905-907, complessivamente L. 106.910 — lucrate dalle Società senza alcun vantaggio positivo pel Comune.